

DETERMINAZIONE n.40 del 26.10.2020

OGGETTO: Servizio di ricezione, verifica, acquisizione dati, catalogazione, archiviazione, gestione e consultazione di documentazione dell'Ente da espletare presso gli archivi centralizzati dell'ACI. Estensione del contratto n.4700000218/2017, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice dei contratti pubblici nell'ambito delle misure urgenti di prevenzione, di contenimento e di sicurezza contro il rischio di contagio da Covid-19.

CIG n. 6594963F9E

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PATRIMONIO

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'ACI deliberato dal Consiglio Generale ai sensi dell'art.27 del citato decreto legislativo ed, in particolare, gli articoli 7, 12, 14, 18 e 20;

VISTO, in particolare, l'articolo 18 del Regolamento di Organizzazione, ai sensi del quale i Dirigenti preposti agli Uffici dirigenziali non generali, nell'ambito delle funzioni ad essi riconosciute dalla vigente normativa e dall'Ordinamento dei Servizi dell'Ente, tra gli altri compiti e poteri, adottano gli atti ed i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa rientranti nella competenza dei propri uffici nei limiti del budget loro assegnato e secondo criteri stabiliti dal Segretario Generale;

VISTO il Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa in ACI, per il triennio 2020-2022, approvato dal Consiglio Generale dell'Ente nella seduta del 23 gennaio 2020, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del decreto Legge 31 agosto 2013, n.101, convertito, con modifiche, con Legge 30 ottobre 2013, n.125;

VISTI l'art.2, comma 3 e l'art.17, comma 1, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante il Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165";

VISTO il Codice di Comportamento dell'ACI, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 20 febbraio 2014, modificato nella seduta del 22 luglio 2015;

VISTO il Regolamento dell'ACI di attuazione del sistema di prevenzione della corruzione, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 29 ottobre 2015 ed integrato nelle sedute del 31 gennaio 2017, del 25 luglio 2017 e dell' 8 aprile 2019;

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020-2022, redatto ai sensi dell'articolo 1 della Legge 6 novembre 2012, n.190 ed approvato dal Consiglio Generale dell'Ente con deliberazione del 23 gennaio 2020;

VISTO l'Ordinamento dei Servizi dell'Ente, deliberato dal Consiglio Generale dell'Ente nella riunione del 26 marzo 2013, integrato con le modifiche deliberate nelle riunioni del 10 aprile e del 24 luglio 2013, che, tra le altre revisioni degli assetti centrali e periferici, ha costituito il Servizio Patrimonio e Affari Generali;

VISTO il provvedimento prot. n. 8482 del 18/12/2016, con il quale il Segretario Generale ha conferito alla sottoscritta, con decorrenza 15 novembre 2016 e scadenza 14 novembre 2021, l'incarico di livello dirigenziale non generale della direzione del Servizio Patrimonio e Affari Generali;

VISTA la deliberazione con la quale, in data 31 gennaio 2017, il Consiglio Generale ha approvato il nuovo assetto delle funzioni centrali e periferiche dell'Ente ed ha modificato la denominazione del Servizio Patrimonio e Affari Generali in "Servizio Patrimonio", con decorrenza dal 1° marzo 2017;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'ACI adottato in applicazione dell'art. 13, comma 1, lett. o) del decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n. 419 ed approvato dal Consiglio Generale nella seduta del 18 dicembre 2008;

VISTO, in particolare, l'articolo 13 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, il quale stabilisce che, prima dell'inizio dell'esercizio, il Segretario Generale, sulla base del budget annuale e del piano generale delle attività deliberati dai competenti Organi, definisca il budget di gestione di cui all'articolo 7 del citato Regolamento di organizzazione;

VISTO il Budget annuale per l'anno 2020, composto dal budget economico e dal budget degli investimenti e dismissioni, deliberato dall'Assemblea dell'Ente nella seduta del 30.10.2019;

VISTA la determinazione n. 3676 del 3 dicembre 2019, con la quale il Segretario Generale, sulla base del budget di gestione per l'esercizio 2020, ha autorizzato la Dirigente del Servizio Patrimonio ad adottare atti e provvedimenti di spesa per l'acquisizione di beni e la fornitura di servizi e prestazioni comportanti autorizzazioni alla spesa di importo unitario non superiore a €300.000,00 a valere sulle voci di budget assegnate al rispettivo Centro di responsabilità;

VISTO il budget annuale per l'anno 2021, composto dal budget economico e dal budget degli investimenti e dismissioni, deliberato all'Assemblea dell'Ente nella seduta del 21.10.2020;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. di attuazione delle direttive 2014/23/UE, nonché di riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTO il decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56, entrato in vigore il 20 maggio 2017, che ha implementato e coordinato il citato decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, ridenominato "Codice dei contratti pubblici";

VISTO il decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici, convertito, con modificazioni, con la Legge 14 giugno 2019 n. 55, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 17 giugno 2019;

VISTO il decreto-legge n. 76 del 16 luglio 2020, recante "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*", convertito, con modificazione, in Legge 11 settembre 2020, n. 120, pubblicato su GU n.228 del 14 settembre 2020;

VISTO l'art. 37 del Codice dei contratti, laddove prevede che, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e negoziazione, anche telematici, le stazioni appaltanti, per procedure di acquisizione servizi di importo superiore ad € 40.000,00 devono essere in possesso della qualificazione ai sensi dell'art.38 del Codice stesso;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 216 - comma 10 - del Codice dei contratti, fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'Anagrafe di cui all'art. 33 – ter del D.L. 179/2012;

CONSIDERATO che l'Automobile Club d'Italia è iscritto a tale Anagrafe con codice AUSA:0000163815, come risulta dal sito ANAC;

VISTO, in particolare, l'art. 32, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti, le stazioni appaltanti decretino o determinino di contrarre, individuando, in conformità ai propri ordinamenti, gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTI gli articoli 9 e 10 del Manuale delle Procedure negoziali dell'Ente, approvato con determinazione del Segretario Generale n. 3083 del 21.11.2012, in merito alle competenze in materia contrattuale ed ad adottare le determinazioni a contrarre;

VISTI gli articoli 5 e 6 della legge n. 241/1990 e s.m.i. e l'art. 31 del Codice dei contratti pubblici, in merito alla nomina ed alle funzioni del responsabile del procedimento, con particolare riferimento agli affidamenti di appalti pubblici;

VISTE le Linee Guida n. 3, "*Nomina, ruolo e compiti del Responsabile unico del procedimento per affidamenti di appalti e concessioni*", emanate dall'ANAC con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n.1007 dell'11 ottobre 2017,

VISTO l'art.42 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e l'art.6-bis della Legge n.241/1990, introdotto dalla Legge n.190/2012, relativi all'obbligo di astensione dall'incarico del Responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

VISTA la situazione di emergenza sanitaria causata dalla pandemia Covid-19, dichiarata con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, che, a causa dell'evolversi e del carattere particolarmente diffusivo del virus, con interventi successivi del Governo, adottati progressivamente sull'intero territorio nazionale al fine di attivare misure urgenti adeguate e proporzionate a tutelare la salute dei cittadini, è stata prorogata al 15 ottobre 2020 con il DL 30 luglio n.83, convertito in Legge 25 settembre 2020, n. 124 e, successivamente, fino al 31 gennaio 2021 con DL 7.10.2020, n.125;

EVIDENZIATO che, con il perdurare della suddetta situazione di grave emergenza sanitaria e con la conseguente adozione del lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, i molteplici provvedimenti adottati dal Governo hanno determinato, per le caratteristiche di impossibilità oggettiva, imprevedibile, assoluta e insuperabile, restrizioni di tipo sociale, economico, organizzativo ed operativo, nonché una serie di limitazioni alla libertà di movimento, all'esercizio di numerose attività ed alla fornitura di importanti servizi ai cittadini fino all'adozione di ulteriori misure drasticamente restrittive, necessitate dalla imprescindibile tutela della salute della popolazione;

CONSIDERATO che lo scenario attuale, caratterizzato dal perdurare dell'emergenza Covid-19 e dall'adozione delle citate misure urgenti, ha determinato effetti di carattere organizzativo ed operativo, sui contratti in corso ad esecuzione continuata e/o periodica per servizi cd. ad alta intensità di manodopera, essenziali per il funzionamento e l'operatività degli uffici dell'Ente, con la conseguente necessità di definire alcuni aspetti relativi all'adempimento ed alla continuità delle prestazioni ed al pagamento dei corrispettivi convenuti, anche a salvaguardia delle spettanze retributive e contributive dei dipendenti delle ditte, nonché di avviare ulteriori ed utili

riflessioni in merito alla progettazione ed all'esatta configurazione del perimetro prestazionale dei nuovi appalti, inseriti nel programma degli acquisti, sulla base delle indicazioni della Commissione Europea fornite con Comunicazione del 1° aprile (2020/C 108 I/01) e della delibera dell'ANAC n. 312 del 9 aprile 2020;

DATO ATTO che ACI, a seguito di aggiudicazione della procedura aperta n.8/2016, CIG n. 6594963F9E, avviata con bando di gara spedito alla GUUE in data 18.03.2016, ha affidato, con determinazione del Segretario Generale n. 3452 del 17.02.2017, alla Società Preda Srl i servizi di archiviazione, catalogazione, gestione e consultazione dei fascicoli del Pubblico Registro Automobilistico e di altra documentazione e materiale dell'Automobile Club d'Italia, per il periodo base dal 01 aprile 2017 al 31 marzo 2020, per un valore a consumo di € 2.100.000,00 oltre IVA, oltre le opzioni specificate nella lex specialis di gara e con prosecuzione fino al 31 marzo 2021 per un valore complessivo a consumo di € 2.905.000,00 oltre IVA, da contabilizzare sul conto di costo n. 410727001 a valere sui *budget* di gestione assegnati, e da assegnare, per i competenti esercizi finanziari al Servizio Patrimonio;

RICHIAMATA la propria determinazione n.3 del 08.01.2020, con la quale, a seguito della cessazione dal servizio della d.ssa Giuseppina Filippi Coccetta, al tempo dirigente dell'Ufficio Acquisti, nominata Responsabile del Procedimento con la stessa delibera a contrarre assunta dal Comitato Esecutivo dell'Ente nella riunione del 30 dicembre 2015, è stata nominata Responsabile del procedimento la d.ssa Eleonora Manzionna, funzionario dell'Ufficio Acquisti e già direttore/responsabile dell'esecuzione;

VISTA la propria determinazione n. 16 del 16.03.2020, con la quale, per le motivazioni nella stessa esposte e preso atto dell'andamento del contratto nel triennio base, è stabilita l'estensione, fino al mese di giugno 2020, del periodo di efficacia del contratto n.4700000218/2017 in corso con la società Preda, secondo le condizioni ed i termini ivi stabiliti, verso i corrispettivi unitari di aggiudicazione, come riportati nell'articolo 6 dello stesso contratto, in ragione dell'andamento del servizio e per il valore residuo del contratto pari a circa € 127.000,00 esclusa IVA, senza alcun incremento di spesa per l'Ente, trattandosi di importi già determinati in sede di gara ed autorizzati con la citata determinazione del Segretario Generale n. 3452 del 17.02.2017, di affidamento dell'appalto;

VISTA, inoltre, la propria determinazione n. 22 del 06.05.2020 con la quale, per le motivazioni nella stessa esposte, è stabilita un'ulteriore estensione, fino al mese di ottobre 2020, del periodo consentito di efficacia del contratto n.4700000218/2017 in corso con la società Preda, secondo le condizioni, i termini e verso i corrispettivi unitari di aggiudicazione, come riportati nell'articolo 6 dello stesso contratto, nelle more del reperimento del nuovo fornitore ed in ragione dell'andamento del servizio e della presumibile spesa mensile, con un incremento del valore del contratto quantificato in € 145.000,00 esclusa IVA e, pertanto, compreso nel limite massimo, c.d. "quinto d'obbligo", della previsione di modifica ex art. 106, comma 12 del Codice dei contratti pubblici;

PRESO ATTO che, con determinazione a contrarre del Segretario Generale n. 3733 del 01.10.2020, per le motivazioni nella stessa esposte in merito al progetto di management degli archivi dell'Ente ed al progressivo piano di digitalizzazione/dematerializzazione della documentazione cartacea, è stato autorizzato l'espletamento della procedura aperta, in ambito comunitario, n. 3/2020, CIG n.8465543315 per l'affidamento del servizio di ricezione, verifica, acquisizione dati, catalogazione, archiviazione, gestione e consultazione di documentazione dell'ACI da eseguire presso gli archivi centrali dell'Ente, siti in Pomezia e Cisterna di Latina, per il periodo di 48 mesi, con aggiudicazione, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, all'offerta economicamente più vantaggiosa, tenuto conto dell'offerta tecnica, max punti 70, e dell'offerta economica, max punti 30, sulla base degli elementi e dei criteri motivazionali definiti nel paragrafo 18 del disciplinare di gara;



PRESO ATTO, come da documentazione agli atti di gara, che:

- la procedura di gara, indetta con bando di gara, spedito alla G.U.U.E. in data 22.10.2020, è svolta utilizzando la piattaforma telematica e.procurement di Federazione ACI;
- contestualmente alla pubblicazione del bando sul sito istituzionale dell'Ente, è resa pubblica e disponibile on line, per gli operatori economici interessati, la documentazione di gara;
- il termine di scadenza per la presentazione delle offerte telematiche è fissato alle ore 13,00 del 23.11.2020;

TENUTO CONTO che, in considerazione dei provvedimenti cautelativi adottati in conseguenza della grave situazione di emergenza epidemiologica sul territorio nazionale, nonché dei tempi di rito del procedimento ad evidenza pubblica, è previsto che il nuovo servizio di cui alla procedura aperta n. 3/2020, venga affidato a decorrere presumibilmente da gennaio 2021 e, comunque, dalla data di stipula del contratto, atteso che, in ragione dell'articolazione del servizio e della specificità delle prestazioni, oggetto dell'appalto da affidare, al fine di consentire a tutti gli operatori economici interessati di fruire delle stesse opportunità e garanzie e di poter formulare un'offerta adeguata e sostenibile, nel rispetto del principio della concorrenza e della par condicio, è stato previsto il sopralluogo, presso gli archivi centrali dell'Ente, nel rispetto delle misure di contenimento e contrasto epidemiologico, per la verifica dell'entità della documentazione da gestire e per l'acquisizione di ogni informazione, tecnica, organizzativa ed operativa, ed è stato mantenuto il termine ordinario di presentazione delle offerte stabilito nell'articolo 60, commi 1 e 2-bis, del Codice di contratti pubblici;

PRESO ATTO, come evidenziato dal responsabile del procedimento e della governance del contratto n.4700000218/2017 in corso con la società Preda, che

- il residuo rispetto all'importo stimato e pianificato per l'anno 2020, compresa l'estensione disposta con la citata determinazione n. 22 del 06.05.2020, ammonta ad € 5.282,00, comprensivo del pagamento dei servizi resi nel mese di settembre 2020, come risulta da impegno Sap 3100004287 e, presumibilmente, non sarà sufficiente a coprire il fabbisogno del mese di ottobre, che registra una ripresa delle attività di consultazione dei documenti a causa dell'aumento delle tipologie di formalità lavorate in modalità smart working e del progressivo ricorso alle procedure digitalizzate;
- tenuto conto dello stato e dei tempi di presumibile conclusione dell'avviata procedura di gara e della necessità di garantire agli uffici territoriali il servizio attuale di archiviazione e consultazione senza soluzione di continuità, anche al fine di non aggravare ulteriormente l'operatività degli uffici già condizionata dalla situazione emergenziale, il cui decorso non è prevedibile e che impone di mantenere fortemente le misure organizzativo-gestionali ed igienico-sanitarie adottate, appare utile mantenere il contratto per il tempo strettamente necessario fino all'aggiudicazione della procedura di gara in corso;
- si tratta di soddisfare esigenze sopravvenute in corso di esecuzione da rinvenire nella necessità di assicurare il servizio per un fabbisogno che è strettamente necessario e compatibile con l'attuale modalità di lavoro presso gli uffici territoriali e l'espletamento delle formalità PRA in modalità tradizionale e digitale e che, sotto il profilo della spesa, è finanziato con risorse disponibili nel budget del Servizio Patrimonio;

RITENUTO, anche per il permanere della situazione di grave emergenza sanitaria, del tutto estranea alla volontà dell'amministrazione, che giustificerebbe soluzioni temporanee ed eccezionali da adottare in ragione delle esigenze da soddisfare e per il tempo necessario alla conclusione della nuova procedura di gara n.3/2020, che è interesse dell'Ente assicurare in via prioritaria la continuità dell'azione amministrativa ed, a tal fine, estendere il contratto in corso con la società Preda almeno fino alla durata massima del 31.03.2021, prevista nella lex specialis di gara, con il ricorso, ai fini della copertura della spesa, all'aumento della prestazione



per un importo a consumo presuntivamente fissato in € 275.000,00 (contenuto nella concorrenza massima del quinto d'obbligo), anche al fine di evitare, in ossequio al principio di economia gestionale e di processo, duplicazioni ed aggravii di procedure nel giusto temperamento dei contrapposti interessi coinvolti ed, in particolare, l'interesse pubblico al corretto svolgimento delle procedure di aggiudicazione e la necessità di consentire una rapida ripresa dell'economia, anche nell'ottica di promuovere una collaborazione più stretta tra stazioni appaltanti ed operatori economici, come, peraltro, suggerito nella richiamata delibera dell'ANAC n. 312 del 9 aprile 2020;

ESPOSTO che sussistono i presupposti per l'applicazione della fattispecie di cui al comma 12 dell'art. 106 del Codice dei contratti pubblici, a norma del quale: *la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario, atteso che :*

- l'estensione della prestazione non integra modifiche sostanziali e rientra nell'ambito di operatività dei servizi già affidati all'operatore economico, trattandosi di aumento delle prestazioni oggetto del contratto in corso di esecuzione con la società Preda srl, a base della procedura aperta n.8/2016, CIG n. 6594963F9E, ed identiche per natura, finalità, modalità e condizioni di servizio;
- l'ANAC, nel parere del 18/7/2017 n. 686, ha richiamato tali principi, riportando in particolare il contenuto della sentenza della Corte di giustizia del 13 aprile 2010 nella causa C-91/08 che testualmente riferisce: «Al fine di assicurare la trasparenza delle procedure e la parità di trattamento degli offerenti, le modifiche sostanziali [...] costituiscono una nuova aggiudicazione di appalto, quando presentino caratteristiche sostanzialmente diverse rispetto a quelle del contratto [...] iniziale e siano, di conseguenza, atte a dimostrare la volontà delle parti di rinegoziare i termini essenziali di tale appalto. La modifica di un contratto [...] in corso di validità può ritenersi sostanziale qualora introduca condizioni che, se fossero state previste nella procedura di aggiudicazione originaria, avrebbero consentito l'ammissione di offerenti diversi rispetto a quelli originariamente ammessi o avrebbero consentito di accettare un'offerta diversa rispetto a quella originariamente accettata»;
- non sussiste problema poi se nel valore stimato dell'appalto non sia stato computato il c.d. quinto d'obbligo, in quanto sul punto la giurisprudenza amministrativa è conforme e costante nel ritenere che : *“ la norma - pur se ritenuta applicabile in caso di errore della stazione appaltante, non quindi necessariamente in caso di sopravvenienze straordinarie e imprevedibili - presuppone sempre che l'esigenza di aumento o di diminuzione delle prestazioni contrattuali emerga “in corso di esecuzione”, non essendo consentita una previsione di modifica ex art. 106, comma 12, a monte della stipulazione del contratto, quando cioè vi sia un vizio genetico e noto della legge di gara che renda certa l'inadeguatezza delle prestazioni contrattuali cui parametrare le offerte... ”*(Consiglio di Stato 25.02.2020, n. 1394);
- è opinione consolidata in giurisprudenza che la *norma in argomento definisca il “quinto d'obbligo” come una prestazione aggiuntiva rispetto al contratto originario, costituendone una sopravvenienza, che si sottrae alla previsione dell'art.35, comma 4, del Codice dei contratti pubblici, il quale fa riferimento a clausole già previste al momento della predisposizione degli atti di gara ed in questa sede inserite per effetto di scelta discrezionale della stazione appaltante – che evidentemente ne valuta ab initio l'utilità per l'interesse pubblico perseguito –, sia pur rimesse dette clausole, nella loro concreta applicazione, ad una successiva valutazione facoltativa dell'amministrazione. (...).Inoltre la sua inclusione negli atti di gara, ma non nel contratto, finirebbe per creare una distonia rilevante tra valore della gara e valore del contratto. Infatti l'art. 106, comma 12, del Codice dei contratti pubblici prevede che tale diritto potestativo ha fonte legale e non negoziale, innestandosi ab externo sul contratto il cui valore può essere ridotto o incrementato per effetto di scelte operate solo ex post dalla stazione*



appaltante, mentre il valore della gara risulterebbe fin dall'inizio ancorato ad un importo solo ipotetico e sicuramente divergente dalle offerte dei concorrenti, dal cui confronto concorrenziale dovrebbe di norma scaturire la difformità tra valore della gara e valore del contratto (vedi in tal senso TAR Milano, 10.02.2020, n.284);

- l'ANAC, nella Relazione A.I.R. al Bando-tipo n. 1/2017 ha chiarito che l'art. 106, co. 12 del Codice non richiede che il ricorso al quinto d'obbligo sia specificato nel disciplinare di gara;
- di conseguenza, non deve essere acquisito un nuovo CIG in quanto le comunicazioni all'Autorità verranno effettuate con riferimento al CIG già acquisito per l'appalto iniziale, fino alla conclusione dello stesso ed alla certificazione di regolare esecuzione, così come non vi sono ulteriori oneri contributivi rispetto a quelli già sostenuti in fase di avvio della procedura di gara;

RILEVATA, in considerazione della necessità di evitare disservizi ed un blocco dell'azione amministrativa, la convenienza tecnica, organizzativa ed economica di estendere il contratto con la società Preda Srl, selezionata nell'ambito di una procedura di appalto europea espletata in conformità alla normativa in materia di contratti pubblici, tenuto conto che:

- la suddetta estensione quantitativa è coerente con il principio di economicità e di efficacia, atteso che è diretta a garantire un adeguato servizio di conservazione e reperibilità della documentazione per il buon andamento degli uffici ed a garanzia dei servizi erogati ai cittadini/clienti, con l'obiettivo di ben custodire e catalogare la documentazione, in termini di qualità ed obblighi formali e nel rispetto dei vincoli normativi, compresi quelli relativi alla gestione della sicurezza delle informazioni e della privacy, in considerazione della tipologia dei dati contenuti nei fascicoli e nella documentazione da gestire;
- il servizio è strettamente correlato, e ne segue in certa misura l'andamento e le sorti, al progetto dell'Ente di digitalizzazione/dematerializzazione della documentazione di gestione dei processi PRA e Tasse, in attuazione dei principi di innovazione e modernizzazione della pubblica amministrazione, fissati dal Codice dell'Amministrazione Digitale e dal Decreto Semplificazione e Sviluppo, avviato nel settembre 2013 e finalizzato alla progressiva completa digitalizzazione dei fascicoli ed alla presentazione telematica delle pratiche da parte di tutti gli STA pubblici e privati;
- si tratta di modifiche in corso di validità e, dunque, secondo la puntuale indicazione che si trae dalla rubrica dell'articolo 106, comma 12, del Codice e dal tenore letterale di esso, durante il periodo di efficacia del contratto n.4700000218/2017, il cui termine di scadenza finale è fissato al 31.03.2021, nel rispetto e a presidio dei principi di concorrenza, parità di trattamento dei concorrenti;
- ove l'avviata procedura di gara n.3/2020 dovesse perfezionarsi prima della suddetta data del 31.03.2021, verrà valutata la convenienza di risolvere il contratto in corso con la società Preda e di avviare il nuovo servizio alle condizioni di aggiudicazione;

VISTO l'interesse pubblico a garantire il perseguimento di obiettivi di efficienza e di miglioramento dell'organizzazione del lavoro, dell'utilizzazione delle risorse anche strumentali della pubblica amministrazione e dell'elevazione degli standard qualitativi ed economici dei servizi nonché il mantenimento nel tempo degli effetti e delle misure di contenimento della spesa per la più efficace realizzazione del principio costituzionale del buon andamento;

PRESO ATTO che, nell'ambito delle verifiche effettuate, la Società Preda Srl risulta in possesso del DURC prot. INPS. 22403860 del 25/08/2020, con validità fino al 23/12/2020, attestante la regolarità degli oneri contributivi, previdenziali ed assistenziali;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136 ed, in particolare l'art. 3, relativamente alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari e il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 relativo agli

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTE le indicazioni dell'ANAC fornite con Delibera n. 268 del 19 marzo 2020 (Sospensione dei termini nei procedimenti di competenza dell'Autorità e modifica dei termini per l'adempimento degli obblighi di comunicazione nei confronti dell'Autorità) con Delibera n.312 del 9 aprile 2020 e con i Comunicati del Presidente del 20 e del 22 aprile 2020;

PRESO ATTO che il CIG dell'ANAC rilasciato dall'ANAC resta confermato ed è il n. 6594963F9E

VISTO che la presente determinazione è sottoposta al controllo di copertura budget dell'Ufficio Amministrazione e Bilancio dell'Ente;

RICHIAMATE le modalità operative descritte nel "Manuale delle Procedure Amministrativo-Contabili" dell'Ente, approvato con Determinazione del Segretario Generale n. 2872 del 17 febbraio 2011;

DETERMINA

Sulla base delle motivazioni espresse in premessa e dell'istruttoria svolta, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione,

Di richiamare la determinazione del Segretario Generale n. 3452 del 17.02.2017, con la quale, a seguito di aggiudicazione della procedura aperta n.8/2016, CIG n. 6594963F9E, avviata con bando di gara spedito alla GUUE in data 18.03.2016, è stato affidato alla Società Preda Srl il servizio di archiviazione presso il polo centrale ACI, catalogazione, gestione e consultazione dei fascicoli del Pubblico Registro Automobilistico e di altra documentazione e materiale dell'Automobile Club d'Italia, per il periodo dal 01 aprile 2017 al 31 marzo 2021 e per un valore complessivo a consumo di € 2.905.000,00 oltre IVA, comprese le opzioni specificate nella lex specialis di gara, da contabilizzare sul conto di costo n.410727001 a valere sui *budget* di gestione assegnati, e da assegnare, per i competenti esercizi finanziari al Servizio Patrimonio;

Di prendere atto che, a seguito del dilagare dell'emergenza sanitaria causata dall'epidemia COVID-19, di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e dei successivi provvedimenti adottati dal Governo, necessitati dalla imprescindibile tutela della salute della popolazione, e delle disposizioni e direttive del Ministro per la pubblica amministrazione in merito all'adozione del lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, sono state attivate misure di sicurezza e di contenimento del contagio che hanno richiesto interventi di adeguamento dei contratti in corso, nei limiti della lex specialis e della regole del Codice, nonché di revisione della programmazione degli acquisti, in ragione dell'evolversi della situazione di emergenza prorogata fino al 31 gennaio 2021 e della conseguente normativa di riferimento;

Di prendere atto che, a seguito di determinazione a contrarre del Segretario Generale n. 3733 del 01.10.2020, è stata avviata, con spedizione del bando alla G.U.U.E. in data 22.10.2020, la procedura aperta, in ambito comunitario, n. 3/2020, CIG n.8465543315 per l'affidamento del servizio di ricezione, verifica, acquisizione dati, catalogazione, archiviazione, gestione e consultazione di documentazione dell'ACI da eseguire presso gli archivi centrali dell'Ente e che il termine di scadenza per la presentazione delle offerte telematiche, tramite la piattaforma di e.procurement di Federazione ACI, è fissato alle ore 13,00 del 23.11.2020;

Di dare atto che, nelle more dell'aggiudicazione e della conclusione del procedimento di affidamento del nuovo appalto, è utile e necessario assicurare il mantenimento del contratto n.4700000218/2017 in corso con la società Preda Srl, almeno fino alla durata massima del

31.03.2021, prevista nella lex specialis di gara, secondo le condizioni ed i termini ivi previsti, fatta salva la possibilità di risoluzione anticipata ove l'avviata procedura di gara n.3/2020 dovesse perfezionarsi prima della suddetta data;

Di stabilire l'estensione del contratto n.4700000218/2017 per l'importo di € 275.000,00, oltre IVA, quale valore massimo, ai fini della copertura della spesa, contenuto nel quinto d'obbligo determinato ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 12, del Codice dei contratti pubblici, e nei limiti della concorrenza ivi fissata, fino a marzo 2021, compreso il pagamento dei servizi resi nel mese di ottobre 2020 che, alla data odierna, non sono determinati nell'esatto ammontare;

Di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenze;

Di stabilire che, trattandosi di contratto a consumo, le prestazioni sono rese secondo le condizioni ed i termini stabiliti nel contratto n.4700000218/2017, in corso con la società Preda Srl e verso i corrispettivi unitari di aggiudicazione, come riportati nell'articolo 6 dello stesso contratto.

Di stabilire che il suddetto importo ulteriore di € 275.000,00, oltre IVA verrà contabilizzato, per le quote di competenza, sul conto di costo n. n.410727001 a valere sui *budget* di gestione assegnati e da assegnare, per gli esercizi finanziari 2020-2021, al Servizio Patrimonio, quale Unità Organizzativa Gestore 1101, C.d.R. 1100.

Di dare atto che:

- è stata verificata la regolarità contributiva della ditta Preda Srl, tramite piattaforma dedicata: DURC prot.INPS22403860 del 25/08/2020, con validità fino al 23/12/2020;
- il pagamento delle fatture sarà subordinato all'acquisizione con modalità informatica del DURC regolare e verrà effettuato con le modalità di cui all'art.3 della Legge n.136/2010 e, precisamente, tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche.

Di disporre che il Responsabile Unico del Procedimento, la d.ssa Eleonora Manzionna avrà cura di dare esecuzione alla presente determinazione e di provvedere agli adempimenti necessari per assicurare l'esecuzione del servizio e il pagamento del corrispettivo, nonché di provvedere agli obblighi informativi verso l'ANAC di cui all'articolo 213, comma 9, del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., secondo le indicazioni fornite dalla stessa Autorità.

Di disporre che il presente provvedimento, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., venga pubblicato, ai sensi dell'art. 29 del Codice dei contratti pubblici, sul sito web dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti.

Di dare atto che è confermato il CIG n. 6594963F9E.

Di dichiarare, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, verranno applicate nei propri riguardi, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, per quanto a propria conoscenza ai fini del presente affidamento e sulla base della documentazione della procedura :

- che non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 35-bis del decreto legislativo n.165/2001 e s.m.i.;
- di astenersi, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/90 e dell'art. 42 del Codice dei contratti pubblici, dall'assolvimento dell'incarico in caso di conflitto di interessi, per quanto a propria conoscenza, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale;



- di non incorrere, per quanto a propria conoscenza, in una delle ipotesi previste dall'art. 51 del c.p.c. e che non sussistono comunque gravi ragioni di convenienza che inducono all'astensione dall'assunzione del provvedimento.

VISTO:

F.to Il Dirigente dell'Ufficio Acquisti
(Antonella Palumbo)

F.to Il Responsabile del procedimento
(Eleonora Manzionna)

F.to Il Dirigente
(Giuseppa Scimoni)